

Dott.ssa Anna Rita Balzani

Dottore Commercialista

Revisore Legale



Al Presidente del
Consiglio regionale della Toscana
Via Cavour, 2
50129 Firenze

La Dott.ssa Anna Rita Balzani nata a nata a Meldola (FC) il 15 aprile 1967 residente :

c.a.p.

telefono

fax

indirizzo e-mail

indirizzo p.e.c

- ai sensi della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40, (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana)
- ai fini della nomina quale componente del

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE TOSCANA

DICHIARA

1. di accettare l'incarico conferitole con deliberazione del Consiglio regionale 5 dicembre 2017, n. 89;

Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana. Estrazione a sorte dall'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Toscana per il quinquennio 2018-2022 di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) e nomina dei componenti.

DICHIARA, inoltre

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dell'articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000,

- consapevole che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del citato d.p.r. 445/2000,

- consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo puntuale sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del citato d.p.r. 445/2000,

1. di NON essere dipendente presso Pubbliche Amministrazioni

NB: ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

2. di NON incorrere nei divieti di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 39/2013:

Art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
[...] 16 ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 21 (Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001) - D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

3. di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall'articolo 2382 del codice civile quali cause di ineleggibilità:

Art. 2382 c.c. - Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. di NON trovarsi nelle seguenti ipotesi previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) quali cause di esclusione:

Art. 11 (Cause di esclusione ed incompatibilità) - Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40

1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 10 e 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

- a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti e agenzie regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello

nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

[...]

5. di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall'articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, quali cause di esclusione:

Art. 10 (Cause di esclusione) - Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:

1. coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2. coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;

3. coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235¹ (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione;

d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17 in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali);

¹ Art. 7 (Incandidabilità alle elezioni regionali) - Decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

e) coloro che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154² (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), ad esclusione dei dipendenti regionali, fermo restando quanto per essi previsto dalle lettere a) e k) del comma 1 dell'articolo 12. I casi in cui le previsioni dell'articolo 2 della l. 154/1981

sono riferite al territorio nel quale il titolare di una determinata carica esercita le sue funzioni costituiscono causa di esclusione limitatamente ad organismi il cui ambito operativo è esattamente coincidente con detto territorio o compreso in esso.

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

² Art. 2 - Legge 23 aprile 1981, n. 154

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) [nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato] (abrogato);
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
- 7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;
- 8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;
- 12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

6. di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall'articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, quali cause di incompatibilità:

Art. 11 (Incompatibilità) - Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

- l) Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le seguenti cariche e funzioni:
- a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità, assessore e presidente di provincia della Toscana, presidente di unione dei comuni di cui all'articolo 110, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), presidente e membro di giunta dei circondari istituiti per legge regionale, componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
 - b) giudice costituzionale, magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario e di ogni giurisdizione speciale, fatte salve specifiche disposizioni di legge;
 - c) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici;
 - d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;
 - e) difensore civico di regione, provincia o comune;
 - f) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali e organi di controllo contabile presso i soggetti appartenenti al gruppo amministrazioni pubbliche della Regione Toscana individuati ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché presso gli enti del servizio sanitario regionale;
 - g) titolare di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Regione;
 - g bis) soggetti nominati dalla Regione a seguito delle designazioni di cui all'articolo 1, comma 1 bis, lettera b).

e di essere disponibile, se nominato/designato, a rimuoverla entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina/designazione, dandone immediato avviso alla Direzione di area Assistenza istituzionale - Consiglio regionale della Toscana - Via Cavour, 2 - 50129 Firenze (p.e.c. consiglioregionale@postacert.toscana.it);

7. con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, di ricoprire i seguenti **incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile presso i soggetti appartenenti al gruppo amministrazioni pubbliche della Regione Toscana individuati ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118** (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), **nonché presso gli enti del servizio sanitario regionale**:

ENTE/ SOCIETA'/ALTRO	ORGANO	DURATA NATURALE MANDATO (espressa in anni o mesi)	DATA INIZIO (gg/mm/aaaa)	DATA FINE (gg/mm/aaaa)	SOGGETTO DESIGNANTE

8. di NON trovarsi nelle seguenti ipotesi previste dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) quali cause di incompatibilità:

Art. 11 (Cause di esclusione ed Incompatibilità) - Legge regionale 23 luglio 2012, n.40

[...]

2. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2008, sono incompatibili con l'incarico di componente del collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

[...]

9. di IMPEGNARSI, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) **A NON ASSUMERE nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali:**

Art. 11 (Cause di esclusione ed incompatibilità) - Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40

[...]

3. I componenti del collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali

10. di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall'articolo 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, quali causa di **conflitto di interesse:**

Art. 12 (Conflitto di interesse) - Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:

- a) i dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali che comunque assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
- b) i dipendenti o consulenti dell'ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;
- c) i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
- d) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
- e) chi ha lite pendente, come individuato ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
- f) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;
- g) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;
- h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti, se e in quanto dichiarati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni;
- i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
- j) lettera abrogata;
- k) negli organi degli enti dipendenti della Regione, di cui all'articolo 50 dello Statuto, i dirigenti e i dipendenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all'assunzione dell'incarico, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge regionale relativa alla disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

e di essere disponibile, se nominato/designato, a rimuoverla entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina/designazione, dandone immediato avviso alla Direzione di area Assistenza istituzionale - Consiglio regionale della Toscana - Via Cavour, 2 - 50129 Firenze (p.e.c. consiglioregionale@postacert.toscana.it);

11. con riferimento alle limitazioni per l'esercizio degli incarichi previste dall'articolo 13, commi 1, 2 e 3, della l.r. 5/2008:

Barrare OBBLIGATORIAMENTE una delle seguenti caselle

X di NON essere titolare di alcun incarico conferito con nomina/designazione regionale

☐ di essere titolare di incarico NON retribuito o retribuito con solo gettone di presenza non superiore a 30,00 euro a seduta giornaliera, conferito con nomina/designazione regionale

☐ di essere titolare dei seguenti incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile conferiti con nomina/designazione regionale

e di essere disponibile, nel caso di conferimento di un nuovo incarico di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile conferito con nomina/designazione regionale, qualora titolare di tre incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile conferiti con nomina/designazione regionale, a rimuovere il seguente incarico

entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina/designazione, pena la decadenza da quest'ultima, dandone immediato avviso alla Direzione di area Assistenza istituzionale - Consiglio regionale della Toscana - Via Cavour, 2 - 50129 Firenze (p.e.c. consigliereregionale@postacert.toscana.it)

☐ di essere titolare del seguente incarico retribuito con indennità, compenso o gettone superiore a 30,00 euro a seduta giornaliera, conferito con nomina/designazione regionale, diverso da membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile, conferito con nomina/designazione regionale

e di essere disponibile, se nominato/designato, a rimuovere il suddetto incarico entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina/designazione, pena la decadenza da quest'ultima, dandone immediato avviso alla Direzione di area Assistenza istituzionale - Consiglio regionale della Toscana - Via Cavour, 2 - 50129 Firenze (p.e.c. consigliereregionale@postacert.toscana.it)

Art. 13 (Limitazioni per l'esercizio degli incarichi) - Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge, fatta eccezione per quelli non retribuiti, per quelli per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera e salvo quanto previsto al comma 3, non sono tra loro cumulabili.

2. In caso di conferimento di una nuova nomina l'interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza di dimissioni l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

3. È consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di tre incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile.

[...]

12. con riferimento alle limitazioni per l'esercizio degli incarichi previste dall'articolo 13, commi 4, 5, 5 bis, 5 bis 1 e 5 ter, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, di trovarsi nella seguente ipotesi:

Barrare OBBLIGATORIAMENTE una delle seguenti caselle
considerando solo gli incarichi svolti in enti/organismi all'interno dei quali
è prevista almeno una nomina/designazione regionale

X di non aver svolto, in una stessa carica, due mandati consecutivi presso il medesimo ente o organismo, a seguito di nomina/designazione da parte della Regione Toscana o di altri soggetti

☐ di aver svolto, in una stessa carica, mandati consecutivi con durata naturale uguale o inferiore a tre anni per una durata complessiva inferiore a sei anni presso il medesimo ente o organismo, a seguito di nomina/designazione da parte della Regione Toscana o di altri soggetti

☐ di aver svolto, in una stessa carica, due mandati consecutivi con durata naturale superiore a tre anni presso il medesimo ente o organismo, a seguito di nomina/designazione da parte della Regione Toscana o di soggetti diversi, e di dare atto che è trascorso un periodo superiore a due anni dalla cessazione del secondo mandato

☐ di aver svolto, in una stessa carica, mandati consecutivi con durata naturale uguale o inferiore a tre anni per una durata complessiva pari o superiore a sei anni o a nove anni nel caso di amministratori unici con funzioni di direzione presso il medesimo ente o organismo, a seguito di nomina/designazione da parte della Regione Toscana o di soggetti diversi, e di dare atto che è trascorso un periodo superiore a due anni dalla cessazione del secondo mandato

Con riferimento al presente punto, si precisa:

- sono considerati anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 5/2008 e quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione

- i mandati esercitati per un periodo inferiore alla metà della durata naturale del mandato NON sono considerati "svolti"

- per i mandati con durata naturale uguale o inferiore a tre anni, il divieto di assunzione di incarichi opera successivamente allo svolgimento di un numero di mandati consecutivi di durata complessiva pari o superiore a sei anni o a nove anni nel caso di amministratori unici con funzioni di direzione

Art. 13 (Limitazioni per l'esercizio degli incarichi) - Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

[...]

4. Non è consentita, per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso il medesimo ente o organismo per due mandati consecutivi in una stessa carica.

5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione.

5-bis. Il divieto previsto dai commi 4 e 5 non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico.

5-bis 1. Nel caso di incarichi la cui durata naturale è uguale o inferiore a tre anni, il divieto previsto dai commi 4 e 5 si applica dopo lo svolgimento di un numero di mandati consecutivi di durata complessiva pari o superiore a sei anni o a nove anni nel caso di amministratori unici con funzioni di direzione.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica ai procedimenti di nomina e di designazione relativi agli elenchi di cui all'articolo 5, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011).

13. di aver ricoperto i seguenti incarichi/cariche in enti, aziende, società e organismi, con particolare riferimento a quanto dichiarato al punto n. 12 della presente modulistica e alle cariche ricoperte negli enti, società e organismi dipendenti della Regione Toscana e negli enti, società e organismi per i quali la Regione Toscana effettui nomine o designazioni:

ENTE/ SOCIETA'/ALTRO	ORGANO	DURATA NATURALE MANDATO (espressa in anni o mesi)	DATA INIZIO (gg/mm/aaaa)	DATA FINE (gg/mm/aaaa)	SOGGETTO DESIGNANTE

14. di impegnarsi, a comunicare al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interesse o sospensione di cui alle precedenti dichiarazioni, dandone immediato avviso anche alla Direzione di area Assistenza istituzionale - Consiglio Regionale della Toscana - Via Cavour, 2 - 50129 Firenze (p.e.c. consiglioregionale@postacert.toscana.it);

15. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni altra variazione dei dati dichiarati.

Si allega copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità

Forlì, 15 dicembre 2017

Il dichiarante

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

(Codice in materia di protezione dei dati personali)

- a. i dati personali forniti dall'interessato sono richiesti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 e sono trattati per le finalità istituzionali previste dalla stessa legge;
- b. il conferimento dei dati è obbligatorio, l'eventuale rifiuto ha come conseguenza l'impossibilità di gestire le proposte di candidatura;
- c. i dati sensibili inerenti all'appartenenza ad associazioni non saranno comunicati ad altri soggetti, né diffusi in alcuna forma;
- d. i diritti previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 196/2003 relativi al suddetto trattamento possono essere esercitati presso le sedi competenti;
- e. il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Consiglio regionale;
- f. il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione di Area Assistenza istituzionale.

Forlì, 15 dicembre 2017

Il dichiarante

Estratto della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana)

Art. 11 - Cause di esclusione ed incompatibilità

1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 10 e 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

- a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti e agenzie regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

2. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2008, sono incompatibili con l'incarico di componente del collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

3. I componenti del collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.

Art. 12 - Norme di rinvio e transitorie

1. Al procedimento di nomina si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008, relative alle limitazioni per l'esercizio degli incarichi.

2. In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'articolo 7 è costituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed il Consiglio regionale nomina i componenti del collegio entro quarantacinque giorni dalla costituzione dell'elenco.

3. Il collegio nominato ai sensi del comma 2 entra nell'esercizio delle sue funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Estratto della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Art. 10 - Cause di esclusione

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:

a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche ed delle imprese;

b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;

c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione;

d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17 in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali);

e) coloro che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), ad esclusione dei dipendenti regionali, fermo restando quanto per essi previsto dalle lettere a) e k) del comma 1 dell'articolo 12. I casi in cui le previsioni dell'articolo 2 della l. 154/1981 sono riferite al territorio nel quale il titolare di una determinata carica esercita le sue funzioni costituiscono causa di esclusione limitatamente ad organismi il cui ambito operativo è esattamente coincidente con detto territorio o compreso in esso.

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Art. 11 - Incompatibilità

1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le seguenti cariche e funzioni:

a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità, assessore e presidente di provincia della Toscana, presidente di unione dei comuni di cui all'articolo 110, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), presidente e membro di giunta dei circondari istituiti per legge regionale, componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

b) giudice costituzionale, magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario e di ogni giurisdizione speciale, fatte salve specifiche disposizioni di legge;

c) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici;

d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;

e) difensore civico di regione, provincia o comune;

f) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali e organi di controllo, la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici o di società di capitali da essi partecipate in modo esclusivo o prevalente;

g) titolare di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Regione;

g bis) soggetti nominati dalla Regione a seguito delle designazioni di cui all'articolo 1, comma 1 bis, lettera b).

Art. 12 - Conflitto di interesse

1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:
- a) i dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali che comunque assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
 - b) i dipendenti o consulenti dell'ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;
 - c) i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
 - d) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismocui si riferisce la nomina;
 - e) chi ha lite pendente, come individuato ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primocomma, della Costituzione), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
 - f) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;
 - g) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce lanomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;
 - h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti, se e in quanto dichiarati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni;
 - i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);j) *lettera abrogata*;
 - k) negli organi degli enti dipendenti della Regione, di cui all'articolo 50 dello Statuto, i dirigenti e i dipendenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all'assunzione dell'incarico, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge regionale relativa alla disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

Art. 13 - Limitazioni per l'esercizio degli incarichi

1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge, fatta eccezione per quelli non retribuiti, per quelli per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera e salvo quanto previsto al comma 3, non sono tra loro cumulabili.
2. In caso di conferimento di una nuova nomina l'interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza di dimissioni l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
3. È consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di tre incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile.
4. Non è consentita, per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso il medesimo ente o organismo per due mandati consecutivi in una stessa carica.
5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione.
- 5-bis. Il divieto previsto dai commi 4 e 5 non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico.
- 5-bis 1. Nel caso di incarichi la cui durata naturale è uguale o inferiore a tre anni, il divieto previsto dai commi 4 e 5 si applica dopo lo svolgimento di un numero di mandati consecutivi di durata complessiva pari o superiore a sei anni.
- 5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica ai procedimenti di nomina e di designazione relativi agli elenchi di cui all'articolo 5, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011).

Art. 16 - Sospensione dall'incarico

1. Coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), sono sospesi di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge fino all'emanazione del provvedimento definitivo.
2. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione provvede a dichiarare la sospensione ed a effettuare la sostituzione a norma dell'articolo 17, comma 1, per la durata della sospensione stessa.

Estratto del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Art. 7 - Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Estratto della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).

Articolo 2

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) [nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato]; 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
- 7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;
- 8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;

12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Estratto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

Art. 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

(.....)

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Estratto del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Art. 21 - Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Estratto del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Art. 21 - Indipendenza dei revisori e dei sindaci presso gli enti ed organismi pubblici

I. Gli organi di controllo devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Ai revisori e sindaci presso enti ed organismi pubblici si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

Estratto delle disposizioni del codice civile

Art. 2382 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 2387 - Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382. Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività.

Forlì, 15 dicembre 2017

Per presa visione